

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LIVORNO CHE SI TROVINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E, RELATIVO, REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno

Considerata l'emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19, in corso sull'intero territorio nazionale;

Considerate le conseguenze sul tessuto economico e produttivo determinate dalla prolungata cessazione della maggioranza delle attività economiche, e dal contestuale obbligo per le persone di permanere presso la propria abitazione (sin dal 9 marzo 2020);

Considerato, altresì, che il limitato funzionamento degli uffici giudiziari è perdurato sino al 01/07/2020;

Ritenuto che, sulla base dell'attuale congiuntura economica, si prospetti una fase di recessione che potrebbe spingere parte degli iscritti in condizione di disagio economico, potendo ciò nuocere al decoro e all'indipendenza del professione;

Ritenuto che l'art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio) della legge professionale, alla lettera h del primo comma, riconosce al Consiglio il compito di tutelare l'indipendenza e il decoro professionale

Ritenuta l'opportunità di offrire sostegno economico agli iscritti, in condizione di difficoltà economica, almeno attraverso il pagamento della quota d'iscrizione all'albo il cui mancato pagamento entro i termini stabiliti comporta, a mente del comma 6 dell'art. 29 della legge 247/12, la sospensione.

COSTITUISCE

Un fondo straordinario mediante la creazione di un apposito capitolo del bilancio preventivo 2020, fino, per il momento, alla somma complessiva di Euro 40.000,00, da incrementare anche attraverso il contributo volontario che ogni iscritto potrà dare al fondo stesso o a mezzo donazioni di terzi a ciò

EMANA

Il seguente regolamento:

1. Costituzione del fondo per le erogazioni economiche a favore degli iscritti.

L'Ordine degli Avvocati di Livorno istituisce per l'anno 2020 un fondo straordinario al fine di dare sostegno economico agli iscritti che si trovino in stato di estrema difficoltà nell'esercizio della loro professione in conseguenza della situazione emergenziale causata da Covid-19.

Il fondo avrà iniziale dotazione di Euro 40.000,00, derivante dall'incremento del capitolo del bilancio preventivo di cui al sujesteso preambolo. L'entità del fondo sarà soggetta alle eventuali variazioni nel corso dell'esercizio secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità approvato. Il fondo sarà alimentato attraverso l'attingimento alle riserve finanziarie dell'Ordine e, pure, attraverso le donazioni di iscritti e/o terzi.

Il contributo volontario da un minimo di euro 3 sino ad un massimo di euro 20, potrà essere versato, da parte di ciascun iscritto, contestualmente alla quota annuale d'iscrizione.

2. Beneficiari

I beneficiari del contributo potranno essere tutti i soggetti, persone fisiche, iscritti agli albi, elenchi e registri tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Livorno.

Condizione necessaria per accedere al fondo è lo stato di estrema difficoltà nell'esercizio della professione in cui gli iscritti possano trovarsi per fatti indipendenti dalla loro volontà in conseguenza della situazione emergenziale Covid-19.

3. Stato di estrema difficoltà

Per estrema difficoltà si intende una condizione transitoria di incapacità ad assolvere, regolarmente, le obbligazioni di pagamento personali e/o professionali dell'iscritto.

4. Commissione consiliare

Viene costituita un'apposita commissione consiliare, composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal Consigliere tesoriere ed integrata nella sua composizione dagli ex Presidenti dell'Ordine e gli ex Consiglieri tesoriere allo scopo di esaminare le domande, istruire e di proporre al Consiglio dell'Ordine una decisione sulla richieste che perverranno.

Fanno parte di diritto della commissione gli ex presidenti e gli ex tesorieri del consiglio dell'ordine degli avvocati.

La commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, ovvero in sua assenza membro con più anzianità.

5. Misura del contributo

Il contributo potrà coprire la quota d'iscrizione all'albo così da consentire il regolare esercizio dell'attività.

6. Riconoscimento del contributo

Il contributo verrà riconosciuto esclusivamente su domanda dell'iscritto da presentarsi, anche telematicamente, alla Segreteria dell'Ordine.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- a) la dichiarazione di versare in stato di estrema difficoltà;

- b) l'indicazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione propria, dei figli, del coniuge;
- c) l'indicazione delle giacenze di conto di tutti i soggetti summenzionati alla lettera b);
- d) eventuale altra documentazione personale o familiare ritenuta rilevante dall'istante.

Considerate le finalità del Fondo, le domande dovranno pervenire entro il 31 Ottobre 2020, salvo proroga.

La domanda può essere rinunciata in ogni momento e in tal caso non si farà luogo all'assegnazione del contributo.

All'iscritto cui venga riconosciuto il diritto al contributo, verrà anche riconosciuta l'esenzione dal pagamento della quota d'iscrizione a tutti i corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'Ordine, per la durata di un anno, con decorrenza dalla delibera del COA.

7. Istruttoria e decisione

Una volta ricevuta la domanda di attivazione del contributo, la commissione consiliare provvede alla relativa istruttoria.

Se necessario, la commissione può richiedere all'iscritto chiarimenti o integrazioni documentali, potendo anche convocare l'iscritto o, se necessario, anche i suoi prossimi congiunti.

Dell'audizione, anche in via telematica, viene fatto sommario processo verbale.

Una volta completata l'istruttoria, la commissione formula al Consiglio dell'Ordine proposta di accoglimento o di rigetto della domanda di attivazione del fondo; in caso di accoglimento, la proposta indica anche l'importo da erogare attingendolo dal fondo.

Ogni decisione sulla domanda viene assunta dal Consiglio dell'Ordine.

Il contributo verrà assegnato a ciascun richiedente con priorità riconosciuta secondo l'ordine di presentazione della domanda e fino a esaurimento del fondo.

Le somme non assegnate verranno destinate alle altre finalità istituzionali.

8. Parametri per l'istruttoria

Il parere della Commissione consiliare dovrà essere succintamente motivato a tal fine la valutazione verrà estesa all'apprezzamento:

- a) dello stato di salute dell'iscritto o dei suoi familiari conviventi o meno;
- b) del patrimonio dell'iscritto, dei componenti il suo nucleo familiare e del coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente;

c) il reddito dichiarato dall'iscritto e dal suo nucleo familiare nonché dal coniuge anche se non convivente o residente in altro luogo o del convivente, nell'anno della richiesta o in quelli precedenti;

d) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della decisione.

E' possibile per l'iscritto, se impossibilitato a farlo in altro modo, dimostrare la propria condizione economica mediante l'autocertificazione.

Per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari, le priorità negli interventi di sostegno, i criteri generali per la determinazione del contributo, i contributi temporanei, le modalità di calcolo, le esclusioni, le procedure per l'accesso ai contributi, i controlli, la deroga ai requisiti previsti la commissione è libera di valutare, nella sua discrezionalità, ogni dato raccolto durante l'istruttoria.

9. Riservatezza degli atti e dei documenti

Ogni atto o documento del procedimento di attivazione del fondo, comprese la domanda, l'istruttoria e la delibera del Consiglio dell'Ordine, sono coperti da riservatezza e soggiacciono alle disposizioni che regolano l'attività del COA.

E' solo possibile per il Consiglio dell'Ordine pubblicare, per trasparenza, l'elenco dei beneficiari del fondo con le sole iniziali e l'importo erogato a ciascun beneficiario.